

## **RILIEVI SUL D.M. 6 / 07**

### **RILIEVI SULL'ART.5 - RILIEVI SULLA LEGITTIMITA' DEL D.M.**

#### **(1) RILIEVI SULL'ART.5 DEL D.M. 6 / 07**

**(1) RILIEVO SULLE LETTERE (C1), (C2) E (C3) DELL'ART.5 DEL D.M. 6 / 07.**

**(2) RILIEVO SULLE LETTERE (C4) E (C5) DELL'ART.5 DEL D.M. 6 / 07-**

In linea generale, riteniamo che sia quanto meno assai carente sia la delega che la motivazione delle differenziazioni nell'ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportate dall'art.5 del D.M. alla lettera (c) rispetto alla previsione unitaria fissata dalla legge 1/07 (art.1 - «art.4 co. 3») alla medesima lettera; e che, in particolare, sia totalmente insussistente sia la delega che la motivazione della differenziazione operata tra i docenti indicati alla lettera (c4) e quelli indicati alla lettera (c5) nel suddetto articolo 5 del D.M. 6/07.

Esaminiamo distintamente le due questioni – congiunte ma anche nettamente differenti tra loro.

#### **PARTE (1) - Lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07**

##### **1. A Disamina storica.**

Una articolata, pur se concisa, disamina storica evidenzia quanto segue per quanto riguarda PROVVEDIMENTI MINISTERIALI.

Per quanto attiene alle differenziazioni nell'ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportate dall'art.5 del D.M. 6 / 07 alle lettere (c1), (c2) e (c3), va riconosciuto che esse sono sempre state presenti, e nello stesso ordine reciproco e nella medesima tipologia, sia pure con indicazioni specifiche leggermente diverse, NEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI 1998÷2006 di regolamentazione degli esami di Stato, ADOTTATI IN VIGENZA DELLA LEGGE 425 / 97 – ossia in vigenza della legge immediatamente precedente all'odierna legge 1 / 07.

Priorità sostanzialmente identiche a quelle adottate dall'art.5 del D.M. 6 / 07 alle lettere (c1), (c2) e (c3), a favore di docenti che abbiano titolo o incarico alla presidenza o accesso alla collaborazione col preside, sono quindi riportate, ad esempio e nell'ordine:

- nel D.M. 359 del 18/9/98, all'art. 5, rispettivamente lettera (f) [sostanzialmente equivalente all'odierna (c1)], lettera (g) [sostanzialmente equivalente all'odierna (c2)], lettera (h) [sostanzialmente equivalente all'odierna (c3)];
- nel D.M. 518 del 8/11/99 [primo D.M. sugli esami adottato dopo la ri-ammissione degli insegnanti tecnico-pratici nelle commissioni in forza delle conseguenze giuridiche della L. 124/99], anche qui all'art. 5 (identico a quello del precedente D.M. 359 / 98);
- nel D.M. 104 del 25/1/01, ancora una volta all'art. 5 (anche qui identico a quello dei precedenti DD.MM. 359 / 98 e 518 / 99) – con valore anche negli aa.ss. successivi;
- infine, nel D.M. 9 del 26/1/06, che cambia solo la posizione e l'allitterazione delle tre previsioni suddette, qui poste all'art.2 lettere (b), (c) e (d).

Per quanto attiene alla NORMATIVA MINISTERIALE ANCORA PRECEDENTE non abbiamo al momento effettuato confronti – ma, come vedremo appresso, è superfluo farli ai fini dell'esame di merito e di legittimità di cui qui si tratta.

##### **1. B Disamina logico-giuridica.**

###### **1. B.1. Disamina comparata delle leggi 425/97 e 1/07 e dei rispettivi provvedimenti di attuazione**

Una sintetica disamina logico-giuridica comparata delle fonti giuridiche primarie dalle quali discendono i provvedimenti attuativi sopra esaminati (ossia, della L. 425/97, per i DD.MM. adottati dal 98 al 2006, e della L.1/07 modificativa della L. 425/97, per il D.M. 6/07) mette in evidenza significative differenze nelle previsioni delle due leggi [ nonché nelle procedure attuative ad esse rispettivamente seguite ]; differenze che paiono non permettere, in sede di provvedimenti ministeriali attuativi, una pari formulazione precettiva finale sul tema in questione, qual è, invece, quella alla quale si giunge con la ripetizione sostanzialmente pedissequa, nelle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07 attuativo delle modifiche introdotte dalla L.1/07, delle priorità già indicate nei DD.MM. attuativi della L. 425/97 originaria.

### (a) Differenze nelle previsioni.

Mentre nella originaria L. 425/97, all'art. 4 co. 2, l'individuazione dei soggetti « tra [ i quali ] » il presidente « è nominato dal Ministro » « sulla base di criteri e modalità predeterminati » ha carattere elencatorio-indicativo, nella L. 425/97 come modificata dall'art.1 della L.1/07, all'art. 4 co. 3, l'individuazione dei soggetti, per quanto riguarda l'ordine di priorità, ha carattere compiutamente declaratorio-prescrittivo : « Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra: a) ...; b) ... c) ... ecc.». ».

### (b) Differenze nelle potestà.

Non pare conseguentemente esservi dubbio in senso logico-giuridico che, sotto il profilo della delega, se NEL PRIMO CASO (originaria L. 425/97) IL MINISTRO POTEVA AMPIAMENTE, in sede attuativa – ferma restando la dovuta ragionevolezza giuridica delle opzioni da adottare – articolare al loro interno le categorie (presidi, docenti) indicate dalla legge [ e, ipoteticamente forse, finanche – anche in considerazione delle garanzie procedurali e di controllo di merito (pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, e relativa pubblicità preventiva dei provvedimenti attuativi) stabilite dalla legge – eccezionalmente mutare le priorità di nomina rispetto a quelle elencatoriamente indicate dalla legge], viceversa NEL SECONDO CASO (L. 425/97 come modificata dall'art.1 della L.1/07) il Ministro non può né, in nessun caso, mutare l'ordine di nomina rispetto a quello prescrittivamente indicato dalla legge, né, in stretta interpretazione, articolare al loro interno le categorie precisamente e con sufficiente compiutezza operativa indicate dalla legge – e ciò anche in considerazione sia dell'azzeramento/legittimo o meno che sia, nell'attuale disciplina seguita nell'adozione del D.M. 6/07, delle suddette garanzie procedurali e di controllo precedentemente seguite, che (non da ultimo) della non previsione nella legge di tali articolazioni interne alle categorie in funzione della loro “prossimità” alla condizione dirigenziale pur di fronte alla ben certa conoscenza da parte del Legislatore dell'adozione di esse nei DD.MM. precedenti (conoscenza in conseguenza della quale si deve ritenere che il Legislatore, se avesse condiviso ed avesse voluto accogliere tali articolazioni interne, le avrebbe potute, e finanche dovute, direttamente specificare nel testo di legge, stante il carattere prescrittivo di esso).

### (c) Carezza di motivazioni.

Dubbie sono sempre state - dopo la legge 425/97 che cita unitariamente solo « docenti » “di ruolo almeno decennale” - le motivazioni di un insistito riconoscimento ministeriale di priorità, rispetto agli altri docenti, ad alcune tipologie particolari di insegnanti, oggi indicati alle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07, ed oggi individuati, palesemente, in funzione della loro “prossimità” maggiore, minore o fumosamente collaterale [si vedano infra le considerazioni sui collaboratori dei D.S.] ai presidi.

Infatti, è ben vero che la legge attribuisce una priorità ai D.S. ma ciò non motiva – tanto meno “AUTOMATICAMENTE” - un riconoscimento di priorità rispetto agli altri docenti a coloro che, pur avendo ottenuto merito od incarichi per una futura eventuale nomina a preside, sono ancora posti all'interno della comune componente docente; tanto meno a chi è un semplice collaboratore elettivo del D.S.

E tutto ciò a ben maggior ragione se si considera direttamente la natura dell'incarico di presidenza di commissione e la funzione del presidente COME DISEGNATA DALLE LEGGI ( e non come consegnataci dai provvedimenti attuativi ministeriali – di dubitabile motivazione).

E' infatti cruciale sottolineare che nelle leggi l'incarico di presidenza di commissione ha natura prevalentemente didattico-valutativa e non burocratica; e non ha carattere dirigenziale ma paritario-coordinatorio nei confronti degli altri componenti della commissione : infatti, gli adempimenti e compiti burocratici del presidente da un lato sono condivisi con la commissione e dall'altro sono decisamente secondari rispetto agli ordinari atti e compiti tipicamente valutativi (diretti e di contributo di equilibrio alle valutazioni della intera commissione) – così come gli adempimenti burocratici connessi all'attività di ogni docente in aula, in consiglio ed in collegio sono secondari rispetto agli atti e compiti strettamente didattico-pedagogici; mentre la potestà del presidente è meramente, e solo preliminarmente, organizzatoria, e non mai decisionale.

Tutto ciò considerato correttamente, dunque, fin dai precedenti DD.MM., nelle articolazioni di priorità interne alla categoria docente basate su un reale o ipotetico percorso già avviato verso la presidenza è ermeneuticamente lecito leggere più un tentativo di manifestazione–incentivo “a buon mercato” (ed a spese degli altri docenti) di gratitudine-sollecitazione del MPI verso tali componenti che

non un legittimo riconoscimento di effettive maggiori competenze al fine dello svolgimento dello specifico incarico di cui trattasi, che non appaiono sostanzialmente attribuibili ai docenti in questione.

Ma, come già detto per la potestà legislativamente concessa al Ministro, anche la motivazione dell'introduzione ministeriale di queste articolazioni, di fronte al nuovo quadro prescrittivo recato dalla L.1 / 07 (ed al percorso proceduralmente praticato dal MPI), appare ancor più carente, essendo state tolte, dal complesso del mutato quadro normativo primario, discrezionalità (dalla previsionalità espressa), controllo e quindi anche supporto di legittimità (dal praticato azzeramento attuale degli interventi consultivi) e incisività (dalla necessità di maggiore analisi critica della motivazione, stante la prescrittività: vedasi inutilità quanto meno della semplice collaborazione) alle decisioni delegate al Ministro.

#### 1.B.2 . Disamina comparata del Dlgs 297 /94, delle leggi 425/97 e 1/07 e dei loro provvedimenti di attuazione

Ad integrazione “ad abundantiam” delle valutazioni sopra raggiunte, esaminando la **NORMATIVA LEGISLATIVA** ancora precedente alle leggi 425/97 e 1/07 - recata dagli articoli 197 e 198, co. 3÷10, **NONCHÉ** dall' articolo 205, co. 1, **DEL DLGS 297 /94 (T.U.IN MATERIA DI DISPOSIZIONI SULL'ISTRUZIONE)** - possiamo ora effettuare ulteriori confronti, decisivi al fine del completamento dell' interpretazione logico-giuridica già condotta sub 1.B.1.

##### (a) Differenze nelle previsioni.

Colpisce che solo tre anni prima della L.425 /97 il Dlgs 297/94, all'art.198 co.4, riporti un'elencazione totalmente diversa da quella poi stabilita dall'art.4 co 2 della 425, e con un carattere assai più prescrittivo rispetto all'ordine di priorità («Il presidente della commissione ...è scelto nelle seguenti categorie: (a) docenti universitari...(b) ricercatori universitari...(c) provveditori...(d) presidi...(e) docenti...[termine elenco]») [elenco poi integrato al comma 6 altre tipologie di figure universitarie], ordine di priorità che rimane però “desumibile” [categorie] come nella L.425 /97 e non rigidamente “fissato” come nella legge 1/07 [ordine].

Ma ben più significativo ai nostri fini è notare che all'interno della categoria “(e) docenti” il legislatore del 1994 direttamente “elenca progressivamente” [1] docenti «compresi in graduatoria di merito nei concorsi a presidi», [2] docenti a «l'ultima classe di stipendio», [3] «o che abbiano superato l'esame per merito distinto».

ECCO QUI, IN NUCE E DIRETTAMENTE NELLA LEGGE, LE “PRIORITY ALL'INTERNO DEI DOCENTI” che poi – modificate ai punti 2 e 3 per il mutare delle valutazioni e delle stesse disposizioni relative alla “carriera” – ritroveremo dal 1998 in poi nei DD.MM sopra citati.

Ma solo nei DD.MM, e non nelle leggi successive, perché sia nella L.425/97 che nella L.1/07 il legislatore ha scelto di indicare solo seccamente e complessivamente “ i docenti”, senza distinzioni interne ad essi.

E in questo troviamo un ulteriore elemento che ci conferma ancor più nei ragionamenti interpretativi svolti

Infatti, è evidente che il legislatore del '97 ben conosceva le previsioni del T.U. che ha voluto modificare con la L.425: e volendo scegliere un criterio di definizione delle preferenze ha rifiutato esplicitamente quello già statuito dall'art.198 T.U. (infatti abrogato dall'art. 8 della L.425) sia mettendo al primo posto i presidi e poi i docenti di s.s.s. che **ELIMINANDO OGNI DISTINZIONE INTERNA TRA I DOCENTI** – in ciò poi totalmente seguito dal legislatore del 2007, che ha anche trasformato l'elenco del 1997 in formale ordine di priorità.

Insomma, da tutto ciò si evince, in stretti termini di procedura logico-giuridica, che il legislatore del '97 e quello del 2007 NON SOLO non hanno previsto alcuna distinzione interna ai docenti di ruolo ultradecennale MA ANCHE che hanno operato tale scelta esplicitamente innovando rispetto alla precedente legislazione, abrogandone le previsioni differenziatricie e dimostrando di voler sintetizzare tutte le precedenti distinzioni interne, introdotte a fini di garanzia della competenza del presidente, con l'unica previsione dell'ultradecennalità del ruolo – assunta quale garanzia unica adeguatamente sostitutiva del ventaglio precedente di garanzie ( “inferiori” ad essa, come il semplice superamento di un concorso per merito distinto, o “superiori”, come l'ultima classe stipendiale o la posizione di merito nei concorsi a presidi).

##### (b) Differenze nelle potestà.

Anche dal punto di vista della potestà attribuita al Ministro si evidenziano le differenze delle previsioni del Dlgs 297/94 rispetto alla normativa odierna, in particolare in relazione al tema che ci interessa.

Infatti, da un lato sia le previsioni dettagliate della citata lettera (e) dell'art.198 co.4 del Dlgs 297/94 che il tenore sostanzialmente declaratorio-prescrittivo (anche senza la esplicita dichiarazione di priorità) più che

meramente elencatorio non lasciavano al Ministro significativi margini per operare qualsivoglia altra articolazione tra i docenti; dall'altro, però, il legislatore, all'art.205 co. 1, delegava direttamente al Ministro, « con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall' art. 17, [co.3 e 4], della legge 400 /1988...uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.».

In sostanza, nel Dlgs 297/94 : previsioni (1) assai dettagliate e (2) sostanzialmente prescrittive ma una diretta autonomia nel procedere (semplicemente tramite D.M.) pur nell'ambito dei suddetti limiti previsionali.

Poi, viceversa, con la L.425/97: previsioni (1) adeguatamente dettagliate (ma non riportanti il "ventaglio" recato dal Dlgs 297 tra i docenti) e (2) sostanzialmente elencatorie ma un forte limite all'autonomia ministeriale nel procedere (l'art.1 della 425 prevede « Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato ...con regolamento da adottare ai sensi dell'art.17 [co.2] della legge 400/198, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge » e non semplicemente tramite D.M., che potrà essere solo successivo al suddetto D.P.R. regolamentare – sul quale D.P.R, l'art.8 della legge impone di acquisire il parere sia del Cons.d.St. che delle Commissioni parlamentari) [ e così si è proceduto nella prima applicazione della 425, con il DPR 323/98 e il successivo D.M.359/98].

Ma infine oggi ( e questo più rileva), con la L. 1/07, il legislatore da un lato ha optato per previsioni (1) adeguatamente dettagliate come quelle della L.425 e insieme (2) compiutamente ed esplicitamente dichiaratorio-prescrittive per quanto riguarda l'ordine di priorità nella nomina dei presidenti; e dall'altro ha mantenuto intatte le previsioni limitative della potestà ministeriale già fissate dagli artt. 1 ed 8 della L.425/97.

La finale scelta del legislatore risulta ora ancor più chiara perché inquadrata in un percorso: da (1994 ) una minore prescrittività della legge ed una maggiore discrezionalità per il Ministro ad (2007) una compiuta e adeguata prescrittività della legge congiunta con un'assai limitata e controllata autonomia del Governo / Ministro.

In tale quadro, la riproposizione delle differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07, in nessun modo più sostenute né dalla norma né dalla potestà ministeriale, appare ancora più insostenibile anche sotto il profilo della potestà rispetto a quanto già sopra già segnalato.

### (c) Carenza di motivazioni.

Anche sotto tale profilo le considerazioni sopra svolte si rafforzano.

Infatti, introducendo nella comparazione delle previsioni legislative il portato del Dlgs 297/98, si evidenzia meglio un progressivo avvicinamento tra la funzione e potestà del presidente e quelle dei commissari: in particolare, nel passaggio alla 425/97 scompaiono la previsione della facoltà di nomina di commissari esterni da parte del presidente (già in co.8 art.198 Dlgs 297/98, abrogato) e la prevalenza del voto del presidente in caso di parità (già in co.14 art.197 Dlgs 297/98, abrogato – mentre la L.425/97 originaria, art.4 co.3, nonché la L.1/07 art.1, ove reca l'art.4 co.8 della rinnovata L.425/97, prevedono la maggioranza assoluta dell'intera commissione); e nella L.1/07 art.1, ove reca l'art.4 co.8 della rinnovata L.425/97, non si prevede più l'obbligo di presenza del presidente a tutte le operazioni della commissione (già in art.4 co.2, terzultimo periodo, della L.425/97 originaria).

Insomma nelle leggi 425/97 e 1/07 (ripetiamo, l'attuazione ministeriale è altra cosa: ad esempio, la titolarità al presidente della nomina del segretario, attribuita per ordinanza, invece della designazione collegiale, appare una possibile forzatura) il presidente, ormai totalmente, non solo non si inquadra nel ruolo del dominus ma neppure, sostanzialmente, in quello del primus inter pares (non compie nomine proprie; non conta più degli altri membri) bensì in quello di un membro pieno con funzione ulteriore di coordinatore paritario e di garante.

Tutto ciò rende ancor meno motivata la odierna scelta ministeriale di confermare le differenziazioni oggi recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3) dell'art.5 del D.M. 6 / 07.

### 1.B.3. Disamina specifica ulteriore della lettera (c3)

A proposito della previsione di priorità recata dalla lettera (c3), sarebbe difficile spiegare quale competenza abbia in più per accedere alla presidenza di commissione d'esami rispetto agli altri docenti uno dei tanti collaboratori dei D.S. volenterosamente addetti ad organizzare le supplenze quotidiane...

Diverso discorso potrebbe forse valere per il collaboratore vicario, condizione pur assai parzialmente omogenea con quella delle altre due tipologie di aspiranti presidi godenti delle priorità ministerialmente riconosciute.

Ma si vogliono evidenziare qui due ulteriori discrasie recate da tale previsione.

Innanzitutto, non si comprende in virtù di quali considerazioni giuridicamente sostenibili il Ministro abbia innovato rispetto alle disposizioni – pur sempre viziata dalla contestata carenza di delega e di motivazione ma almeno “consolidate” e riferentisi all’arco temporale comunque citato nella legge – che fino allo scorso anno richiedevano alla lettera (c3) tre anni di collaborazione negli ultimi 10 anni [così come tre anni di incarico di presidenza negli ultimi 10 anni, alla lettera (c2)]: uno “svecchiamento” che contrasta con uno dei minimi appigli di difendibilità, legabile precedentemente ad una certa esperienza in un incarico “differenziato”...Ma tant’è, né vale la pena parlarne se non per mostrare la logica arbitraria che ha presieduto [...è proprio il caso di dire] alle scelte che qui contestiamo.

In secondo luogo, colpisce l’illogicità della previsione di priorità recata dalla lettera (c3) rispetto alle neo-introdotte lettere (c4) e (c5), basate sul possesso o meno di laurea: orbene, è pacifico che un docente diplomato può essere eletto collaboratore del D.S. del tutto alla pari rispetto ad un docente laureato; ma ora, dopo le nuove previsioni differenziatricie recate dal D.M. 6 / 07, con tale elezione avrebbe la possibilità di “saltare” ben due posizioni nell’ordine di priorità previsto dal D.M. 6 / 07 !

In conclusione, la previsione di priorità recata dalla lettera (c3) è particolarmente insostenibile.

## **1. C** Conclusioni.

Pur dalla sommaria analisi condotta, appare chiaramente la assai difficile difendibilità della legittimità delle scelte effettuate dal Ministro su questo primo punto del nostro terzo rilievo ai provvedimenti emanati il 17/01/07; e si evidenzia comunque la non sostenibilità – tanto più in eventuale giudizio – dell’introduzione della lettera (c3) nella previsione delle priorità.

## **PARTE (2) - Lettere (c4) e (c5) dell’art.5 del D.M. 6 / 07**

In generale e nello specifico, tutte le eccezioni sopra sollevate nei riguardi delle scelte normative ministeriali relativamente alle priorità introdotte con le lettere (c1), (c2) e (c3) dell’art.5 sono totalmente rafforzate a proposito delle priorità stabilite con le lettere (c4) e (c5), ed appaiono qui radicalmente insuperabili.

## **2. A** Disamina storica.

Ripercorrendo per tali due punti (c4) e (c5) la disamina storica sopra condotta, si evidenzia una situazione opposta a quella rilevata per le differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3).

Infatti, è facile constatare che la differenziazione nell’ordine di priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione apportata dall’art.5 del D.M. 6 / 07 alle lettere (c4) e (c5) sulla base del possesso o meno di laurea, NON È MAI STATA PRESENTE NEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI di regolamentazione degli esami di Stato adottati in vigenza della legge precedente all’odierna legge 1/07 – ossia la legge 425 / 97; NÉ, tanto meno, NELLA ATTUALE LEGGE SUCCESSIVA.

[Per quanto attiene alla normativa secondaria precedente alla legge 425 / 97 non abbiamo al momento effettuato un confronto puntuale, ma non ci pare rischioso anticipare che MAI IN ASSOLUTO tale differenziazione è valsa ].

Ma va qui aggiunto che ANCHE NELLA LEGGE PRECEDENTE ALLA 425/97, RECATA IN MATERIA DALL’ART.198 CO.4 LETTERA (E) DEL DLGS 297/94 - CHE PURE, COME SOPRA EVIDENZIATO, DIFFERENZIAVA DIRETTAMENTE DENTRO LA COMPONENTE DOCENTE [ “elencando progressivamente” [1] docenti «compresi in graduatoria di merito nei concorsi a presidi» , [2] docenti a «l’ultima classe di stipendio» , [3] «o che abbiano superato l’esame per merito distinto»] - non vi era a rigore traccia di una differenziazione tra docenti laureati e non (infatti l’esame per merito distinto era sostenibile anche da parte dei docenti diplomati) .

## **2.B** Disamina logico-giuridica.

Si ribadisce qui e si rafforza in termini assoluti e totali, per le differenziazioni introdotte alle lettere (c4) e (c5), quanto già sopra evidenziato in merito alle differenze ( nelle previsioni - nonché nelle procedure attuative seguite) tra le due leggi.

### (a) Differenze nelle previsioni.

Il suddetto carattere compiutamente declaratorio-prescrittivo per quanto riguarda l’ordine di priorità introdotto dalla L.1 / 07 rende DIRETTAMENTE IMPROPONIBILI ulteriori distinzioni tra docenti che non abbiano mai avuto “condizione di prossimità” di alcun tipo con il dirigente, ed in particolare ASSOLUTAMENTE IMPROPONIBILI NÉ

distinzioni tra docenti che non abbiano diversità di “condizione didattica” di alcun tipo tra loro **NÈ** distinzioni che mai erano state stabilite in tempi precedenti ragionevolmente prossimi nè nella normativa primaria né in quella secondaria (e che quindi il legislatore non poteva in alcun modo ipotizzare di delegare neppure implicitamente al Ministro).

### **(b) Differenze nelle potestà.**

Il ragionamento già esposto qui sopra, e precedentemente a proposito delle lettere (c1), (c2) e (c3), si ripete e si rafforza totalmente anche sotto il profilo della tipologia della delega concessa [nonchè della modalità del suo esercizio seguita, avendo evitato i citati pareri originariamente prescritti per i provvedimenti attuativi], evidenziando – a fortiori rispetto a quanto segnalato per le lettere (c1), (c2) e (c3) – l’ assenza di potestà ad introdurre le differenziazioni recate dalle lettere (c4) e (c5) , che a loro proposito si manifesta come ASSOLUTA.

### **(c) Carezza di motivazioni.**

Anche sotto questo profilo si rafforzano totalmente e DIVENGONO INSORMONTABILI LE ECCEZIONI sollevate già a proposito dell’ introduzione delle differenziazioni recate dalle lettere (c1), (c2) e (c3).

(1) Come già detto per la potestà legislativamente concessa al Ministro, anche la motivazione dell’ introduzione ministeriale delle differenziazioni recate dalle lettere (c4) e (c5), di fronte al nuovo quadro prescrittivo recato dalla L.1 / 07 (ed al percorso proceduralmente praticato dal MPI), appare totalmente assente, stante, innanzi tutto, il mutato quadro normativo primario

[ ribadiamo, sono state tolte discrezionalità (dalla previsionalità espressa), controllo e quindi anche supporto di legittimità (dal praticato azzeramento attuale degli interventi consultivi) e incisività (dalla necessità di maggiore analisi critica della motivazione, stante la prescrittività) alle decisioni delegate al Ministro ].

Infatti, ripetendo quanto già esposto, al punto ( c ) dell’ordine di priorità individuato dall’art. 4 co.3 del testo della legge 425 / 97, come sostituito dall’art.1 della legge 1 / 07, il Legislatore ha indicato complessivamente ed unitariamente tutti i docenti, purchè con rapporto a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di ruolo pari almeno a dieci anni.

Qui è ancor più chiaro quanto già sopra evidenziato: cioè che, da un lato, non casualmente tale formulazione di legge ha ripreso esattamente quanto già concordemente indicato nei precedenti dieci anni, non solo nella legge 425 ma anche negli stessi DD.MM., rispetto alla NON SUDDIVISIONE tra docenti in base ai titoli di studio, restando evidente ermeneuticamente che il Legislatore, qualora avesse voluto invece innovare, si sarebbe discostato, almeno in termini generalissimi, dal testo dei precedenti diretti (legge e DD.MM.), proprio per esplicitare tale volontà modificativa; e che, d’altro canto, se la formulazione usata nell’ iter parlamentare che ha condotto alla L.1/07 avesse, viceversa, riportato la differenziazione oggi espressa nel D.M. 6 / 07, i docenti non in possesso di laurea e chi li rappresenta avrebbero immediatamente instaurato un confronto con il Legislatore, potendo motivare la propria opposizione prima che il provvedimento divenisse legge.

Al contrario ora, da un lato, ci troviamo dinanzi allo stravolgimento di quanto dallo stesso MPI ha sempre statuito; e, dall’altro lato, ciò avviene senza alcun confronto preventivo e, soprattutto, senza che nulla sia cambiato nella legge – che anzi sulla generale lettera (c) ha letteralmente copiato (dandogli oltretutto carattere di prescrittività completa) quanto fissato nella precedente legge 425/97 sull’ unitarietà della condizione docente.

(2) Ma oltre all’ ASSOLUTA ASSENZA DI QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE DIRETTAMENTE ATTUATIVA di eventuali previsioni della legge (legge che viceversa, ribadiamo, è direttamente ripropositiva della normativa in vigore ed ora stravolta dal D.M. 6 / 07) o di inesistenti accordi pattizi o finanche confronti con gli organismi sindacali e/o professionali delle componenti interessate, nello specifico delle differenziazioni adottate alle lettere (c4) e (c5) dal D.M. 6 / 07 appaiono , come dicevamo, davvero addirittura TOTALMENTE INSUSSISTENTI LE MOTIVAZIONI FUNZIONALI DELLE SCELTE OGGI OPERATE DAL MPI.

(3) Ancora più in evidenza, infatti, viene qui la natura prevalentemente didattico-valutativa e non dirigenziale dell’incarico di presidenza di commissione nel rendere

IMMOTIVATA (STAVOLTA DAVVERO TOTALMENTE) LA DIFFERENZIAZIONE tra due docenti (a) entrambi non aventi alcuna prossimità funzionale, di alcun tipo, con il D.S. ed invece (b) aventi assoluta parità sotto ogni e qualsiasi aspetto nella loro quotidiana attività didattica.

Se È FORTEMENTE DUBBIA LA SOSTENIBILITÀ – come evidenziavamo sopra al punto 1.B(c) – di un riconoscimento di priorità rispetto agli altri docenti a coloro che sono ancora posti all'interno della comune componente docente, pur avendo ottenuto merito od incarichi (comunque almeno tradottisi in una dichiarazione di ammissibilità al ruolo di D.S. o, rispettivamente, in un riconoscimento funzionale di capacità dirigenziale) per una futura eventuale nomina formale a preside ( ed è insostenibile la prevista priorità per la semplice collaborazione) , È CERTA L'INSOSTENIBILITÀ DI UN RICONOSCIMENTO DI PRIORITÀ rispetto agli altri docenti ADDIRITTURA a coloro che sono semplicemente in possesso di un generico titolo di studio richiesto come pura preconditione per poter partecipare all'acquisizione del merito o degli incarichi suddetti alla dirigenza; e che, d'altro canto, contemporaneamente, sotto tutti i profili della condizione docente, nello stesso ordine di scuola svolgono esattamente la stessa funzione ed hanno le medesime potestà dei docenti privi del predetto titolo di studio.

E' infatti plateale la gravità di principio dell'immotivata ROTTURA DELLA PARITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE operata dalla divisione in due sottocategorie DI DOCENTI CHE FINO ALLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO AVEVANO TOTALMENTE IDENTICA CONDIZIONE.

(4) Nel censurare l'arbitraria differenziazione introdotta NON PENSIAMO, OVVIAMENTE, SOLO AGLI "ITP", MA A TUTTI I DOCENTI DELLA SECONDARIA SUPERIORE CHE INSEGNANO CON IL POSSESSO DEL SOLO DIPLOMA( E QUINDI ANCHE "DOCENTI DI TRATTAMENTO TESTI" E "DOCENTI DI ARTE APPLICATA") [o, nell'istruzione artistica, ancor oggi, talvolta, docenti che insegnano addirittura con il semplice "accertamento del titolo professionale"(titolo con il quale, tra parentesi, fino ad anni non così lontani, hanno potuto partecipare ai relativi concorsi a preside!)]

Tale ROTTURA DELLA PARITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE per gli "ITP" è, forse, solo più bruciante, perché la differenziazione ora introdotta rappresenta un primo capovolgimento, sia pure limitato e generico, del processo di perequazione che li ha condotti dai decreti del 1948, "zoppicanti" formalmente sulla parità didattica, e quindi funzionale, della componente di categoria compresente (parte allora nettamente minoritaria), alla totale esplicita perequazione a seguito dell'applicazione dell'articolo 5 co.1 L. 124 / 99 –

applicazione di legge in particolare positivamente conclusasi (tra l'altro, per finale scelta dell'Amministrazione, e direttamente del successivamente nominato Capo Dipartimento per l'Istruzione, Dr. Capo, che l'ha sempre riconfermata fino allo scorso anno), dopo un lungo confronto a suo tempo (autunno 1999) svolto con le OO.SS. di comparto e di categoria, con la ri-ammissione degli "ITP" (dopo anni e anni di altalenanti decisioni) A COMMISSARI E PRESIDENTI NEGLI ESAMI ( D.M. 518 dell'8/11/99) SENZA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI DOCENTI.

ED È INACCETTABILE PER LA CATEGORIA QUALSIVOGLIA IMMOTIVATO RITORNO INDIETRO, SIA PUR CONDIVISO CON ALTRI "DISCRIMINANDI" CHE NE "GODANO" PER LA PRIMA VOLTA.

(5) Inoltre, l'attribuzione ai docenti in possesso di laurea di una condizione di diretta precedenza nell'ordine di priorità per la nomina a presidenti rispetto ai docenti non laureati è addirittura MACROSCOPICAMENTE ERRONEA anche rispetto alle stesse presunte ragioni di inquadramento cennateci - ossia l'ipotizzata "esigenza" (sic) /potestà di distinguere la condizione dei "docenti laureati" da quella dei "docenti diplomati", anche relativamente alla possibile nomina a presidente di commissione, a ragione della loro diversa "condizione giuridica di inquadramento discendente dal CCNL" (sic). E tale errore è addirittura su due livelli.

In primo luogo, la "condizione giuridica di inquadramento discendente dal CCNL" è totalmente identica tra "docenti laureati" e "docenti diplomati" dal punto di vista della funzione; diversi sono solo (a) gli inquadramenti nei rispettivi ruoli e tabelle di classi di concorso (con l'eccezione di trattam. testi in tab. A) – inquadramenti che però hanno solo carattere "identificativo"- "declaratorio" e non "discriminatorio"- "ordinatorio", e quindi non comportano certamente alcuna condizione di "primazia" di qualsivoglia tipo a favore dei "docenti laureati" – e (b) l'importo delle posizioni stipendiali (ma non la retribuzione professionale docente, che è stata appunto connessa solo alla funzione e che quindi è identica tra i due ruoli docenti, differenziata in tre fasce solo in base all'anzianità di servizio). Conseguentemente, non esiste alcuna potestà, né tanto meno "esigenza", di distinzione ordinatoria tra le due fasce docenti rispetto a qualsivoglia incarico assumibile in virtù della comune condizione funzionale di docenti.

In secondo luogo, va da sé che per "docenti laureati" non si intendono semplicemente i docenti in possesso di una laurea, ma quelli preposti ad un insegnamento per impartire il quale è richiesto (oggi) uno (specifico) diploma di

laurea. Di conseguenza, la differenziazione introdotta con la suddivisione tra la lettera (c4) e la lettera (c5) nulla ha a che fare con l'ipotetica suddivisione tra "docenti laureati" e "docenti diplomati" (e quindi la pur improponibile "esigenza" sopra citata non è comunque soddisfatta dalla differenziazione in questione): infatti, il tenore delle dizioni comporta senza alcuna incertezza da un lato che un "docente diplomato" laureatosi scavalca tutti i "docenti diplomati" che la laurea non hanno acquisito; e dall'altro che un "docente laureato" a suo tempo inquadrato in tale ruolo in deroga transitoria perché già in servizio pur senza il possesso di laurea (ad esempio, un ex "TTP" in servizio nella media, inquadrato nei ruoli dei "docenti laureati" di quel grado di scuola e poi assegnato alle superiori; oppure un insegnante del liceo artistico, teorico o di arte applicata, inquadrato nei ruoli dei "docenti laureati" di quell'ordine di scuola) è comunque scavalcato da qualsiasi "TTP" o altro collega in possesso di laurea.

Nell'introdurre la differenziazione in questione si è operato quindi, in primo e secondo luogo, ed articolazioni, CON TOTALE STRAVOLGIMENTO DI OGNI PRINCIPIO DI CORRETTO PROCEDERE AMMINISTRATIVO.

Ritorna perciò – ed in modo ancor più evidente ed inaccettabile – l'inspiegabilità delle articolazioni di priorità interne alla categoria docente, se non nei termini, in questo caso, di un doppio possibile errore di valutazione.

(6) E' più facile, allora, ipotizzare (pur non essendo questa la motivazione fornitaci) che le articolazioni di priorità interne alla categoria docente, e quindi anche quella basata sul possesso o meno di laurea, siano state pensate nei termini, che sopra già denunciavamo, di "riconoscimento incentivante" di gratitudine-sollecitazione del MPI verso componenti docenti che si presumono più "preparate" o "attive": ripetiamo, una sorta di "aprioristica politica premiale" – in tali forme mal posta, infondata e soprattutto indebita ed illegittima – si sostituisce ad una valutazione puntuale di merito che, in ben diversi contesto e condizione, ben potrebbe mirare ad un legittimo riconoscimento di effettive maggiori competenze (e certo mai legate al possesso di titoli astratti) al fine dello svolgimento dello specifico incarico di cui trattasi.

Ma tale "politica premiale" è totalmente denegata nell'attuale ordinamento e comunque mai potrebbe esprimersi nell'introduzione di una priorità rigida quale quella recata dalla distinzione tra lettera (c4) e (c5) nella priorità tra docenti (ma, al più potrebbe esprimersi – sempre precisando, in ben diversi contesto e condizione – in un riconoscimento parziale di punteggio, come nel caso dei titoli ai fini del passaggio in ruolo o dell'incarico, ove l'eventuale titolo ulteriore pesa comunque assai meno di quello prescritto e del servizio, ed è valutato in un insieme, MAI COSTITUENDO ELEMENTO DISCRIMINANTE PER SE STESSO; procedimento comparativo che è però qui DENEGATO DALLA LEGGE, che reca solo l'esplicito ordine di priorità, e DALLO STESSO D.M. 6/07, che all'art. 10, a parità di condizioni, riconosce solo l'anzianità di servizio o, in subordine, anagrafica ).

Tale "politica premiale" è quindi sotto ogni forma improponibile – a maggior ragione se totalmente immotivata, come già sopra dedotto.

(7) Ma accanto ed indissolubilmente unita alla descritta ottica "premile", ricompare in questa artificiosa differenziazione "(c4) versus (c5)", quale "altra faccia della stessa medaglia", dopo otto anni dalla totale perequazione diretta ed indiretta recata dall'art.5 della L.124/99, quel "RIDUZIONISMO CULTURALE" ( col quale, invece della pari considerazione delle tre dimensioni culturali che contribuiscono alla cultura odierna – umanistica, scientifica e tecnico-operativa – o almeno delle "Due culture", umanistica e scientifico-tecnologica, di Snow, si rilancia la monocultura "umanisteggiante", che trovava tra le scuole il proprio campione nel liceo classico) contro i docenti di materie tecnico-operative e/o i docenti non laureati; riduzionismo (che raggiungeva l'acme quando le due condizioni si sommano, come per la maggior parte degli "TTP" – acronimo inesistente legislativamente ma per tanto tempo dizione sintetica di fatto diminutiva rispetto a quella estesa riservata al "docente di teoria") che la norma del 1999 – approvata all'unanimità della Camera e del Senato come forse mai nessun provvedimento sull'istruzione – pareva aver seppellito per sempre, ma che invece è evidentemente sempre vitale, predisposto ad uscire nelle più diverse occasioni da una sorta di "stato latente".

MA LA CATEGORIA NON HA MAI VOLUTO ALTRA PARITÀ CHE QUELLA CHE LE SPETTAIN BASE ALLA REALE FUNZIONE SVOLTA: semplicemente, ad esempio, sul tema in oggetto, se ci si dice che un medico ( fosse anche il miglior medico d'Italia, e magari anche Ministro) è più titolato a fare il presidente di commissione in un ITIS per l'elettronica rispetto ad un perito elettronico "TTP" non laureato che vi insegna da oltre 10 anni, non potremo mai accondiscendere - pur garantendo assolutamente che al minimo disturbo ci rivolgeremo al medico, denunciando anzi il collega "TTP" se sorpreso a prescrivere terapie od esami clinici.

Ci piacerebbe vivere finalmente in "un paese normale" nel quale tutto questo fosse comune abito culturale prima ancora che doverosa e pacifica norma.

Ed invece, nell'attuale cornice culturale formalisticamente gerarchizzante, seppur attenuata, non può essere certo un caso (ma il chiaro effetto di un unitario limite culturale "di sistema") se un testo di decreto che da un lato ri-discrimina (anzi, sotto questo profilo li discrimina per la prima volta!) i docenti non laureati, e quindi tutti i titolari ("ITP", "SD", "IAA") di insegnamenti operativi, dall'altro nulla assolutamente prova ad innovare ai fini della realizzazione della "dimensione tecnico-pratica e laboratoriale" (e quindi dell'apporto specifico proprio di "ITP", "SD", "IAA") della seconda prova scritta – dimensione la cui prescritta considerazione costituisce l'unica davvero significativa novità (anche per la sua importanza ai fini di quanto alla scuola chiedono le imprese) introdotta dalla L.1/07 negli esami. Non è allora difficile immaginare lo stato d'animo di questi docenti che, di fronte alle finalmente positive integrazioni/aperture della legge su uno dei punti didattici da essi da sempre sostenuti, trovano il silenzio di indicazioni operative su di esso ed insieme il loro arretramento di considerazione/posizione ai fini della possibilità di "presiedere" (coordinare sarebbe il termine più adatto) quello stesso nuovo esame "operativo" tanto in passato da loro stessi auspicato; né, specularmente, è difficile comprendere l'effetto capovolto - rispetto alle intenzioni del legislatore sul portato della innovazione didattico-valutativa introdotta dalla legge - che la discriminazione creata con il D.M. reca alla motivazione dei docenti ed al risultato scolastico atteso.

E infine, ancor oltre a tutto ciò si consideri il segnale di particolare contraddittorietà – su tutti i possibili piani di lettura: politica, di traduzione amministrativa e di politica del personale – costituito dalla contemporaneità tra la tanto attesa rivalorizzazione degli istituti tecnici e professionali intrapresa (almeno nelle intenzioni, pur con tutti i limiti che segnalaremo in proposito) con i provvedimenti di legge del 25/01/07 e la ri-discriminazione (sia pure limitata ed in un ambito ristretto e specifico) degli "ITP" e degli altri docenti di materie operative, che sono sempre stati le principali "colonne" di tali rami di istruzione ed i primi proponenti e sostenitori di tale ri-valorizzazione.

## **2. C** **Conclusioni.**

Dall'esame condotto È EMERSA LA PARTICOLARE INSOSTENIBILITÀ – su tutti i possibili piani di lettura e di traduzione amministrativa ( logico-interpretativa, giuridico-applicativa, didattico-operativa e di politica del personale) – DELLE PREVISIONI RECAVEDALLE LETTERE (C4) E (C5) DELL'ART.5 DEL D.M. IN PAROLA RISPETTO ALLE PREVISIONI DELLA RATIO DELLA LEGGE 1/07.

Pur dalla sommaria analisi condotta, appare dunque chiaramente la totale indifendibilità – tanto più in eventuale giudizio – della legittimità delle scelte effettuate dal Ministro su questo secondo punto del nostro terzo rilievo ai provvedimenti emanati il 17/01/07.

## **( II ) RILIEVI SULLA LEGITTIMITÀ' DEL D.M. 6 / 07**

Le sopra rilevate problematiche rispetto alla potestà e motivazione delle scelte attuative adottate dal Ministro sulle questioni da noi sollevate si saldano con dubbi sulla liceità ed adeguatezza del procedere nell'adozione del D.M. 6 / 07.

Ci si limita qui a segnalare ulteriormente che il Ministro attuale (ed anche parzialmente il precedente) possa aver operato in difetto di legittimazione, giungendo a provvedimenti attuativi ministeriali di dubbia o, rispettivamente, insussistente motivazione in alcuni punti specifici; e ora, in questa luce, anche di dubbia o carente legittimità generale.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Alla luce di quanto dedotto, IL D.M. NEL SUO COMPLESSO CI PARE POTREBBE NON REGGERE AD UN GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ rispetto alla procedura di adozione; mentre SUI PUNTI OGGETTO DEI NOSTRI RILIEVI, IL D.M. CI PARE NON POTER REGGERE NÉ AD UN GIUDIZIO DI MERITO NÉ AD UN GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.

IN CONCLUSIONE CHIEDIAMO QUINDI, rispetto ai rilievi sull'art. 5 del D.M. 6 /07 sopra esposti, UN DECRETO CORRETTIVO - O ALTRO PROVVEDIMENTO AVENTE PARI FORZA NORMATIVA – CHE DISPONGA:

- in prima istanza, la riconduzione delle previsioni della lettera (c) dell'art. 5 direttamente a quelle di legge, con L'ELIMINAZIONE DI OGNI DIFFERENZIAZIONE DI PRIORITÀ TRA TUTTI I DOCENTI individuati alla lettera (c) dell'art.4 co.3 della L.425/97, come modificato dall'art.1 della L.1 / 07;
- in seconda e conclusiva istanza, quanto meno LE MODIFICAZIONI SOPRA CENNATE ALLE LETTERE (C2) E (C3) e, IMPRESCINDIBILMENTE, L'ELIMINAZIONE DELLE LETTERE (C4) E (C5) DALLE PREVISIONI DELL'ART. 5 DEL D.M. 6 /07.